Sent. n. 104/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Elena Brandolini, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

VISTO il Decreto-legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

VISTO il Decreto-legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

VISTI gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

VISTO il ricorso iscritto al n. 26210 del registro di Segreteria ed esaminati gli atti e documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 17 giugno 2025, presente in aula l'avv. Alessandro Doa per l'INPS;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 26210 del registro di segreteria, promosso da:

- G. A. S., nato a Omissis in data Omissis (c.f: Omissis), ed ivi residente in Via Omissis,

rappresentato e difeso come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio dall'avv. Santino Spina (c.f.: SPNSTN87L07G273I) del Foro di Palermo, con elezione di domicilio presso il di lui studio sito in Palermo, nella via Pietro Scaglione n.20/A, il quale riferisce di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata, PEC: santinospina@pecavvpa.it, o al seguente numero di fax: 091/204869;

contro

l'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede legale, sita in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - EUR, cap 00144, e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, sita in Sassari, Via Fondazione Rockfeller, 07100, n.68 (SS), rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Stefania Sotgia (C.F. STGSFN60T42G203Q; PEC avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), dall'avv. Marina Olla (c.f. LLOMRN66D52B354P; PEC: avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Alessandro Doa (c.f. DOALSN69T12F979A; PEC: avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna, in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, Repertorio n. 37590, Raccolta n.7131, del 23.1.2023, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2 (fax 070 6009 621),

per la declaratoria di accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione n. 50507812, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 54 e 61 D.P.R. n.1092/1973 e conseguente proprio diritto alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici sino alla data odierna, e quanto invece avrebbe dovuto percepire in ragione del ricalcolo

più favorevole, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 4 giugno 2024, il ricorrente – che ha prestato servizio nei Vigili del Fuoco dal 22 giugno 1993 al 20 marzo 2021, data del suo collocamento in pensione con qualifica di Capo Squadra Esperto, e ad oggi titolare della pensione n. 50507812 calcolata con il sistema misto, in pagamento presso l'INPS (ex INPDAP) di Sassari dal 20 marzo 2021, chiedeva l'accertamento del diritto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del coefficiente di rendimento del 2,44%, avendo alla data del 31.12.1995 maturato una anzianità contributiva pari a 10 anni e 9 mesi e, quindi, i requisiti di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 in virtù del quale "*La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile ….(omissis)….".*

Diversamente, l'INPS aveva invece liquidato il trattamento pensionistico applicando la minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., per il quale: "*la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento*".

Rappresentava il ricorrente di aver, in data 2 febbraio 2024, per mezzo del prefato avvocato, inviato a mezzo PEC alla direzione provinciale territorialmente competente dell'INPS, istanza per il ricalcolo della pensione con l'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dal citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 senza tuttavia sortire alcun adempimento e/o risposta da parte di questa.

Di qui l'odierno gravame.

1.2. In data 5 marzo 2025, si costituiva in giudizio l'INPS, dichiarando di aver, con provvedimento n. SS1032025000056/2025, provveduto a riliquidare la pensione del ricorrente, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995, secondo i principi sanciti dalle SSRR della Corte dei conti con la sentenza n. 12/2021 e che l'aggiornamento della pensione con il pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori è previsto con la corresponsione della mensilità di maggio 2025, in proposito allegando anche la relativa documentazione.

Nel concludere chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con spese compensate, previa, qualora ritenuto necessario, la concessione di un invio utile a verificare l'effettivo pagamento delle somme dovute, l'INPS evidenziava come, in virtù dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa, si sia ampliata in misura estremamente rilevante la platea dei soggetti che hanno diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico ai sensi del citato art 54, con conseguente difficoltà nella lavorazione delle numerose pratiche, e come, nel caso di specie, l'iter amministrativo che involge la situazione del ricorrente sia stato meno lineare a causa di altro precedente, distinto, ricorso finalizzato alla riliquidazione della pensione per affetto degli adeguamenti contrattuali utilmente valorizzabili, definito di recente con sentenza n. 14/2025 del 17/01/2025, frazionando, in tal modo, le iniziative giudiziarie.

1.3. In data in data 7 maggio 2025, la difesa del ricorrente in adesione all'istanza già formulata dall'INPS ha depositato richiesta di rinvio, anche a breve, successivamente a maggio 2025.

1.4. All'udienza del 18 marzo 2025 presente l'avv. Marina Olla per l'INPS che ha

confermato la richiesta di rinvio della discussione, questo Giudice Unico ha disposto con ordinanza a verbale (n. 16/2025) il rinvio della discussione all'udienza del 17 giugno 2025.

1.5. Con ulteriore memoria dell'11 giugno 2025 l'avv. Santino Spina ha rappresentato che la parte ricorrente ha ricevuto quanto dovuto e che, conseguentemente, la resistente ha ottemperato a quanto richiesto con ricorso depositato presso questa Ecc.ma Corte dei conti, calcolando tutti gli arretrati ed aggiornando il trattamento pensionistico dell'odierno ricorrente. In conseguenza, ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta acquisizione del beneficio. Al contempo, ha chiesto la refusione delle spese di lite da parte dell'Istituto previdenziale per soccombenza virtuale.

1.6. All'odierna udienza, l'INPS ha insistito per le conclusioni in atti, rimettendosi alle decisioni del giudice per le spese. La difesa tecnica del ricorrente ha insistito per la soccombenza virtuale.

Esaurita la discussione orale, la causa, ritenuta matura, veniva trattenuta e, quindi, decisa come da dispositivo depositato, al termine della Camera di consiglio in esito all'udienza, in allegato al relativo verbale e comunicato alle Parti del giudizio.

DIRITTO

2. Oggetto della causa è la riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di rendimento prevista dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 in luogo della minore e più sfavorevole aliquota di cui all'art. 44 del medesimo D.P.R., applicata dall'Istituto previdenziale.

Si evidenzia in proposito che i contrasti interpretativi insorti in relazione alla corretta applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 sono stati definiti dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte (sentenze n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n.12/2021/QM/SEZ del 2021) ai cui enunciati di diritto si è conformato l'Istituto

Previdenziale fornendo alle competenti strutture amministrative le conseguenti istruzioni operative (cfr. Circolare n. 68 del 14/06/2022 avente ad oggetto "*Applicazione dell'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nel calcolo della quota retributiva delle pensioni liquidate ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spettanti al personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del disciolto Corpo Forestale dello Stato*").

In conseguenza, per il giudizio all'esame l'INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento pensionistico controverso nel senso richiesto dal ricorrente.

Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di parte attrice e di parte resistente, anche nel corso dell'udienza dibattimentale, della cessazione della materia del contendere. in accoglimento delle posizioni ribadite in sede dibattimentale dalle parti, questo Giudice non può che affermare che l'avvenuta rideterminazione del trattamento pensionistico ha eliminato la ragione del contendere tra le stesse, facendo venir meno l'interesse ad agire ed a contraddire.

2.1. Quanto al regime delle spese di giudizio mentre l'INPS ne ha chiesto la compensazione, Parte attrice ha insistito per la condanna dell'Ente previdenziale alla refusione delle stesse.

Ciò precisato, ritiene questo Giudice Unico che, conformemente all'orientamento consolidato emerso in analoghe fattispecie (cfr. *ex multis*: Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023, n. 167/2024; Cass. civ.,

Sez. I, 5.8.1981, n. 4889; Sez. Lav., 11 gennaio 1990, n. 46; C.conti Sez. giur. Umbria, 17.1.1996, n. 50 e 22.7.1996, n. 285; Sez. giur. Toscana, 22.9.1999, n. 1056), poiché il venir meno della *res litigiosa* si fonda su una sopravvenienza (la rideterminazione del trattamento pensionistico) rispetto alla data di avvio del giudizio, in specie trova

applicazione il principio della soccombenza virtuale che va rilevata con riferimento alla fondatezza delle prospettazione iniziale di Parte attrice, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 1098/2021, depositata il 21 gennaio), tenuto quindi conto che Parte resistente avrebbe potuto evitare il giudizio mediante un diligente comportamento.

2.2. In conclusione, in ragione della sopravvenuta rideterminazione con provvedimento n. SS1032025000056/2025 del trattamento pensionistico del ricorrente, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento annua del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995, secondo i principi sanciti dalle SSRR della Corte dei Conti con la sentenza 12/21, ed il disposto pagamento delle somme arretrate e degli oneri accessori con la mensilità di maggio 2025, questo Giudice Unico deve dichiarare, in conformità al concorde avviso delle parti, la cessata materia del contendere, tuttavia, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, deve condannare l'INPS al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Regionale per la Regione Sardegna, Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni altra contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Condanna l'INPS al pagamento - in favore del difensore del ricorrente - dichiaratesi antistatario - delle spese di assistenza legale, che si liquidano in euro cinquecento.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di trenta giorni dalla data dell'udienza.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio in esito alla pubblica udienza del 17 giugno 2025.

IL GIUDICE UNICO

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

Depositata in Segreteria il 18/06/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus